



Provvedimento numero 137 del 20 ottobre 2026

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esame pratico, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di Operatore Socio-Sanitario (OSS) e per la formazione di una graduatoria di merito – Integrazione e rettifica del bando approvato con determinazione del Direttore Generale n. 136 del 6 ottobre 2026, con esplicitazione della riserva prevista in favore dei volontari delle Forze armate – Conferma del termine di presentazione delle domande.

L'anno duemilaventisei, addì venti del mese di ottobre, il Direttore Generale dell'Azienda, Dottor Fabio Marcello Naldoni, adotta il presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamati

- lo Statuto vigente dell'A.S.P. Opere Pie Riunite Devoto Marini Sivori;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 15 settembre 2026, recante l'indirizzo favorevole all'indizione della procedura concorsuale per la copertura di posti di Operatore Socio-Sanitario a tempo indeterminato;
- la determinazione del Direttore Generale n. 136 del 6 ottobre 2026, con la quale è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esame pratico, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di Operatore Socio-Sanitario e per la formazione di una graduatoria di merito, ed è stato approvato il relativo bando;
- il bando di concorso pubblicato sul Portale unico del reclutamento inPA e sul sito istituzionale dell'A.S.P.;
- l'articolo 2 del bando, che già richiama le riserve di legge effettivamente applicabili all'A.S.P., incluse quelle previste in favore dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito ai sensi degli articoli 678, comma 9, e 1014, commi 3 e 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- l'articolo 6, comma 1, lettera l), del bando, che impone al candidato di dichiarare nella domanda l'eventuale possesso di titoli di riserva e di preferenza;
- l'articolo 7 del bando, relativo alla documentazione concernente, tra l'altro, le riserve e le preferenze;

Il presente documento è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

- gli articoli 13, 14 e 15 del bando, relativi alla formazione della graduatoria, al suo utilizzo, all'assunzione dei vincitori e allo scorrimento;
- gli atti istruttori predisposti dagli uffici in ordine all'applicazione della riserva prevista dalla normativa vigente in favore dei volontari delle Forze armate;
- la nota tecnica relativa alla verifica dell'impianto del bando e alla proposta di integrazione della disciplina della riserva.

Premesso che

- con la determinazione n. 136 del 6 ottobre 2026 l'A.S.P. ha avviato una procedura concorsuale pubblica per la copertura di n. 3 posti a tempo indeterminato, a tempo pieno, nel profilo professionale di Operatore Socio-Sanitario, Area degli Operatori;
- il bando è stato pubblicato sul Portale unico del reclutamento inPA secondo le modalità previste per la procedura e disciplina i requisiti di ammissione, la presentazione delle domande, la valutazione dei titoli, la prova pratica, la graduatoria e le modalità di assunzione;
- il bando, all'articolo 2, contiene già un richiamo espresso alle riserve di legge in favore dei volontari delle Forze armate e, all'articolo 6, comma 1, lettera l), prevede l'obbligo di dichiarare nella domanda gli eventuali titoli di riserva e di preferenza;
- la disciplina già inserita nel bando deve essere resa più puntuale con riguardo alla percentuale della riserva, alla quota teorica riferibile ai posti messi a concorso, alle condizioni soggettive per il riconoscimento del beneficio, alla necessità della dichiarazione tempestiva e alla gestione delle frazioni di posto;
- l'intervento si rende necessario per assicurare una formulazione univoca della lex specialis, consentire alla Commissione esaminatrice e agli uffici di applicare criteri predeterminati e rendere pienamente conoscibile ai candidati la disciplina della riserva;
- la presente integrazione non introduce una nuova categoria di partecipanti, non modifica i requisiti di ammissione, non modifica il numero dei posti, non altera il sistema di valutazione, non introduce una nuova prova e non attribuisce una riserva interna in favore del personale dell'A.S.P.;
- la presente integrazione si limita a esplicitare e coordinare una riserva già richiamata nel bando e prevista dalla legge, precisando le modalità della sua applicazione nella procedura in corso.

Considerato che

- l'articolo 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, prevede una riserva di posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigente in favore dei volontari delle Forze armate appartenenti alle categorie individuate dalla disposizione, secondo la percentuale e le condizioni previste dalla legge;

Il presente documento è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

- l'articolo 678, comma 9, del medesimo decreto legislativo completa la disciplina delle categorie di volontari aventi titolo alla riserva;
- per i n. 3 posti messi a concorso la percentuale ordinaria del 30% corrisponde a una quota teorica pari a 0,90 posto;
- la quota teorica pari a 0,90 non può essere rappresentata come un posto intero né può determinare, da sola, l'assegnazione automatica di un posto a un candidato riservatario;
- la frazione deve essere gestita secondo le modalità previste dalla legge, mediante cumulo con le riserve relative alle procedure successive della medesima amministrazione ovvero secondo le ulteriori modalità consentite in occasione di successive assunzioni effettuate mediante scorrimento della graduatoria;
- l'applicazione della riserva resta subordinata alla verifica della categoria soggettiva posseduta dal candidato, delle condizioni richieste dalla normativa, dell'eventuale congedo senza demerito e degli ulteriori presupposti previsti per la specifica posizione;
- la dichiarazione del titolo di riserva deve essere resa nella domanda entro il termine di presentazione, in modo sufficientemente specifico da consentire all'Amministrazione la verifica del beneficio;
- la giurisprudenza amministrativa richiamata negli atti istruttori ha riconosciuto la necessità della dichiarazione espressa del titolo di riserva entro il termine di partecipazione e ha escluso che la produzione successiva possa introdurre per la prima volta un titolo non dichiarato;
- la giurisprudenza ha inoltre evidenziato la necessità di verificare l'effettivo completamento della ferma quando richiesto dalla disciplina applicabile e ha escluso l'equiparazione automatica di categorie non espressamente contemplate dalla legge;
- l'articolo 2 del bando già rendeva conoscibile ai candidati l'applicazione delle riserve di legge, compresa quella in favore dei volontari delle Forze armate, mentre l'articolo 6, comma 1, lettera l), già imponeva la dichiarazione del relativo titolo nella domanda;
- alla luce di tale contenuto, l'integrazione non incide sulle condizioni di accesso alla procedura né consente la presentazione di un titolo nuovo rispetto a quello già previsto dal bando;
- non sussistono, pertanto, ragioni per riaprire o prorogare il termine di presentazione delle domande, che resta quello già fissato dall'articolo 5 del bando;
- le domande già presentate restano valide e saranno valutate secondo il bando integrato, tenendo conto esclusivamente dei titoli di riserva dichiarati entro il termine originario e della documentazione prodotta o acquisibile secondo le modalità previste dal bando e dalla normativa applicabile.

Ritenuto

- di dover integrare e rettificare il bando approvato con la determinazione n. 136 del 6 ottobre 2026, al fine di rendere puntuale la disciplina della riserva prevista in favore dei volontari delle Forze armate;
- di dover confermare che la riserva opera nei limiti e alle condizioni stabiliti dagli articoli 678, comma 9, e 1014 del decreto legislativo n. 66/2010;
- di dover precisare che, sui tre posti messi a concorso, la quota teorica del 30% è pari a 0,90 posto e deve essere gestita come frazione secondo la disciplina vigente;
- di dover precisare che l'eventuale applicazione di frazioni maturate in precedenti procedure richiede una preventiva ricostruzione documentale interna delle quote maturate, utilizzate e ancora disponibili, senza trasformare automaticamente tali frazioni in un numero predeterminato di posti riservati nella presente procedura;
- di dover confermare l'obbligo di dichiarazione tempestiva del titolo nella domanda di partecipazione;
- di dover confermare il termine originario di presentazione delle domande, non essendo introdotte nuove condizioni di partecipazione né una nuova riserva non conoscibile dai candidati;
- di dover disporre la pubblicazione della presente determinazione e dell'avviso di integrazione sul sito istituzionale dell'A.S.P., nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso", nonché sul Portale unico del reclutamento inPA, ove richiesto o tecnicamente necessario per assicurare la piena conoscibilità dell'integrazione;
- di dover demandare agli uffici competenti la verifica delle dichiarazioni e della documentazione prodotta dai candidati e alla Commissione esaminatrice l'applicazione della disciplina integrata, nei limiti delle proprie competenze.

Dato atto che

- la presente determinazione integra il bando approvato con la determinazione n. 136 del 6 ottobre 2026 senza sostituirlo integralmente;
- restano ferme tutte le disposizioni del bando non espressamente modificate o integrate dal presente provvedimento;
- restano invariati il numero dei posti, il profilo professionale, la tipologia del rapporto di lavoro, i requisiti generali e specifici, il termine originario di presentazione delle domande, i criteri di valutazione dei titoli, la prova pratica, i punteggi, la soglia di superamento e le modalità di formazione della graduatoria;
- la presente determinazione non costituisce riconoscimento automatico della riserva in favore di alcun candidato;
- il riconoscimento della riserva sarà effettuato sulla base della dichiarazione resa nella domanda, della documentazione disponibile e delle verifiche dell'A.S.P., con applicazione della normativa vigente alla data di approvazione della graduatoria;

Il presente documento è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

- le eventuali dichiarazioni non veritiere o non comprovate saranno trattate secondo quanto previsto dal bando e dalla normativa applicabile;
- la Commissione esaminatrice non potrà introdurre criteri nuovi o diversi da quelli stabiliti dal bando e dalla presente integrazione.

DETERMINA

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di integrare e rettificare il bando approvato con determinazione del Direttore Generale n. 136 del 6 ottobre 2026, relativo al concorso pubblico, per titoli ed esame pratico, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di Operatore Socio-Sanitario e per la formazione di una graduatoria di merito;
3. di approvare l'“Avviso di integrazione e rettifica del bando”, allegato al presente provvedimento sotto la lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale;
4. di stabilire che l'articolo 2 del bando è integrato con la specificazione secondo cui la riserva in favore dei volontari delle Forze armate opera, ove spettante, ai sensi degli articoli 678, comma 9, e 1014, commi 3 e 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nella misura prevista dalla legge e nei confronti dei candidati appartenenti alle categorie ivi individuate;
5. di stabilire che, in relazione ai n. 3 posti messi a concorso, la quota teorica del 30% è pari a 0,90 posto e che tale frazione non costituisce un posto autonomo, dovendo essere gestita secondo le modalità previste dall'articolo 1014, comma 4, del decreto legislativo n. 66/2010;
6. di stabilire che l'eventuale utilizzo di frazioni maturate in precedenti procedure potrà avvenire esclusivamente sulla base di una ricostruzione documentale interna, riferita alla medesima A.S.P., con indicazione delle procedure di provenienza, delle quote maturate, delle quote già utilizzate e delle quote ancora disponibili;
7. di precisare che la riserva è applicata esclusivamente ai candidati che abbiano dichiarato espressamente il relativo titolo nella domanda di partecipazione entro il termine originario di scadenza e che risultino in possesso delle condizioni soggettive e oggettive previste dalla normativa vigente;
8. di precisare che la produzione successiva di documentazione può comprovare un titolo già dichiarato, ma non può introdurre per la prima volta un titolo di riserva non indicato nella domanda entro il termine di partecipazione;
9. di confermare il termine originario per la presentazione delle domande, senza riapertura o proroga, in quanto il bando già pubblicato: richiama espressamente la riserva in favore dei volontari delle Forze armate; impone ai candidati di dichiarare gli eventuali titoli di riserva nella domanda; prevede la possibilità di allegare la documentazione relativa alle riserve; non subisce modifiche quanto ai requisiti di ammissione, al numero dei posti, alle prove e

Il presente documento è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

ai criteri di valutazione; non introduce una nuova categoria di beneficiari, ma rende più puntuale una disciplina già contenuta nella lex specialis;

10. di confermare la validità delle domande già presentate, che saranno esaminate secondo il bando come integrato dalla presente determinazione;

11. di dare atto che l'applicazione della riserva non comporta la modifica del numero complessivo dei posti messi a concorso e che i posti eventualmente non coperti per mancanza di candidati aventi titolo saranno attribuiti secondo l'ordine della graduatoria, nel rispetto della normativa applicabile;

12. di confermare che il servizio prestato presso l'A.S.P. è valorizzato quale titolo secondo i criteri dell'articolo 11 del bando e non costituisce riserva di posti, precedenza assoluta, diritto alla stabilizzazione, conversione del rapporto a tempo determinato o esonero dalla prova pratica;

13. di incaricare gli uffici competenti di:

- aggiornare il testo pubblicato del bando mediante pubblicazione dell'avviso di integrazione e rettifica;
- verificare il coordinamento tra il testo del bando, l'avviso integrativo e il modulo di domanda disponibile sul Portale inPA;
- acquisire e conservare agli atti la documentazione relativa ai titoli di riserva dichiarati;
- predisporre il prospetto interno di ricostruzione delle quote di riserva maturate, utilizzate e disponibili;
- sottoporre alla Commissione esaminatrice l'avviso integrativo e le relative istruzioni applicative;

1. di disporre la pubblicazione della presente determinazione e dell'allegato avviso:

- sul sito istituzionale dell'A.S.P., nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso";
- sul Portale unico del reclutamento inPA, ove richiesto o tecnicamente necessario;
- mediante ogni ulteriore modalità di pubblicità prevista dalla disciplina applicabile o ritenuta necessaria dall'A.S.P.;

1. di dare atto che le pubblicazioni di cui al punto precedente costituiscono comunicazione generale ai candidati della disciplina integrativa e che il termine di presentazione delle domande resta quello originariamente stabilito dal bando;

2. di dare atto che restano ferme tutte le altre disposizioni della determinazione n. 136 del 6 ottobre 2026 e del relativo bando non incompatibili con il presente provvedimento;

3. di dichiarare che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ulteriore rispetto a quello eventualmente già assunto o previsto per la procedura concorsuale;

Il presente documento è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

4. di disporre la conservazione del presente provvedimento, dell'avviso allegato e della documentazione istruttoria nel fascicolo della procedura concorsuale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Direttore
Dottor Fabio Marcello Naldoni



FABIO
MARCELLO
NALDONI
20.10.2026
13:18:43
GMT+02:00

ALLEGATO A

AVVISO DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA DEL BANDO

Concorso pubblico, per titoli ed esame pratico, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di Operatore Socio-Sanitario (OSS) e per la formazione di una graduatoria di merito

L'Azienda di Servizi alla Persona Opere Pie Riunite Devoto Marini Sivori, in esecuzione della determinazione del Direttore Generale n. 137 del 20 ottobre 2026,

RENDE NOTO

che il bando approvato con determinazione del Direttore Generale n. 136 del 6 ottobre 2026 e pubblicato sul Portale unico del reclutamento inPA e sul sito istituzionale dell'A.S.P. è integrato e rettificato nei termini di seguito indicati.

Articolo 1 – Integrazione dell'articolo 2 del bando

1. Il comma 1 dell'articolo 2 del bando è sostituito dal seguente:

Sul numero dei posti messi a concorso operano esclusivamente le riserve di legge effettivamente applicabili all'A.S.P. alla data di approvazione della graduatoria, incluse, ove maturate, quelle previste in favore dei volontari delle Forze armate appartenenti alle categorie individuate dagli articoli 678, comma 9, e 1014, commi 3 e 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, purché in possesso delle condizioni previste dalla legge, compreso, ove richiesto, il congedo senza demerito e ogni ulteriore requisito previsto dalla disciplina applicabile.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 sono inseriti i seguenti commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies:

1-bis. La riserva ordinaria prevista dall'articolo 1014 del decreto legislativo n. 66/2010 è pari al 30% dei posti messi a concorso, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla legge. 1-ter. Poiché la presente procedura riguarda n. 3 posti, la quota teorica di riserva è pari a 0,90 posto. La frazione di posto non costituisce un posto autonomo e sarà gestita secondo l'articolo 1014, comma 4, del decreto legislativo n. 66/2010, mediante cumulo con le riserve relative alle procedure successive della medesima A.S.P. ovvero secondo le ulteriori modalità consentite dalla normativa vigente in occasione di successive assunzioni effettuate mediante scorrimento della graduatoria. 1-quater. Le eventuali frazioni di riserva maturate in precedenti procedure possono essere

Il presente documento è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

utilizzate esclusivamente previa ricostruzione e formalizzazione negli atti dell'A.S.P., con indicazione delle procedure di provenienza, delle quote maturate, delle quote già utilizzate e delle quote ancora disponibili. La presente procedura non determina automaticamente la trasformazione di eventuali frazioni pregresse in un numero predeterminato di posti riservati e non modifica il numero dei posti messi a concorso. 1-quinquies. La riserva è applicata esclusivamente nei confronti dei candidati che abbiano dichiarato espressamente il relativo titolo nella domanda di partecipazione entro il termine di scadenza del bando e che risultino in possesso dei requisiti sostanziali previsti dalla normativa vigente. La mancata dichiarazione tempestiva comporta la non applicazione della riserva nella presente procedura, ferma restando l'eventuale ammissione alla selezione ordinaria quando sussistano gli altri requisiti.

1. I commi successivi dell'articolo 2 restano invariati e devono intendersi coordinati con le disposizioni introdotte dal presente articolo.

Articolo 2 – Integrazione dell'articolo 6, comma 1, lettera l), del bando

1. La lettera l) dell'articolo 6, comma 1, è sostituita dalla seguente:

l) eventuale possesso di titoli di riserva e di preferenza, con indicazione specifica della categoria di appartenenza, della norma attributiva del beneficio, dell'amministrazione o Forza armata di provenienza, del periodo di servizio e degli elementi necessari per verificare il possesso delle condizioni richieste;

1. La dichiarazione deve essere resa entro il termine originario di presentazione della domanda. La documentazione successivamente richiesta dall'A.S.P. può comprovare un titolo già dichiarato, ma non può introdurre per la prima volta un titolo di riserva omesso nella domanda.

Articolo 3 – Integrazione dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del bando

1. La lettera d) dell'articolo 7, comma 1, è sostituita dalla seguente:

d) eventuale documentazione relativa a riserve, preferenze, disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento. Per il titolo di riserva in favore dei volontari delle Forze armate, la documentazione deve consentire, ove richiesta, la verifica della categoria di appartenenza, del periodo di servizio, della modalità di cessazione dal servizio, del congedo senza demerito e degli ulteriori presupposti previsti dalla normativa vigente;

1. L'A.S.P. può richiedere chiarimenti o documentazione integrativa ai candidati che abbiano già dichiarato il titolo, senza che tale facoltà consenta di sanare l'omessa dichiarazione originaria.

Il presente documento è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Articolo 4 – Integrazione dell'articolo 8 del bando

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 è inserito il seguente comma 3-bis:

3-bis. L'omessa dichiarazione nella domanda del titolo di riserva comporta la non applicazione della riserva nella presente procedura. Non è ammessa la regolarizzazione postuma consistente nell'introduzione di un titolo di riserva non dichiarato entro il termine di presentazione della domanda.

Articolo 5 – Integrazione dell'articolo 13 del bando

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 13 è inserito il seguente comma 3-bis:

3-bis. La graduatoria di merito è formata e utilizzata nel rispetto delle riserve di legge dichiarate dai candidati e applicabili alla procedura. L'applicazione della riserva è subordinata alla verifica dei requisiti sostanziali previsti dalla normativa vigente e alla tempestiva dichiarazione del relativo titolo nella domanda. Le frazioni di posto sono gestite secondo l'articolo 1014, comma 4, del decreto legislativo n. 66/2010.

Articolo 6 – Integrazione dell'articolo 14 del bando

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 è inserito il seguente comma 4-bis:

4-bis. In caso di ulteriori assunzioni mediante scorrimento della graduatoria, l'A.S.P. verifica l'applicazione delle riserve di legge e l'eventuale utilizzo delle frazioni di posto maturate ai sensi dell'articolo 1014, comma 4, del decreto legislativo n. 66/2010, sulla base degli atti e dei prospetti interni di ricostruzione delle quote.

Articolo 7 – Integrazione dell'articolo 15 del bando

1. Il comma 1 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

1. Sono dichiarati vincitori i primi tre candidati utilmente collocati nella graduatoria finale, fatta salva l'applicazione delle riserve di legge spettanti ai candidati che abbiano dichiarato tempestivamente il relativo titolo e che risultino in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Articolo 8 – Conferma del termine di presentazione delle domande

1. Il termine di presentazione delle domande resta quello originariamente stabilito dall'articolo 5 del bando.

Il presente documento è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

2. Non è disposta la riapertura o la proroga del termine, in quanto la presente integrazione: rende puntuale una riserva già espressamente richiamata nell'articolo 2 del bando; conferma l'obbligo, già previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera l), di dichiarare gli eventuali titoli di riserva; conferma la possibilità, già prevista dall'articolo 7, di produrre la documentazione relativa alle riserve; non modifica i requisiti di ammissione, il numero dei posti, le prove, i punteggi, la soglia di superamento o le modalità di formazione della graduatoria; non introduce una nuova categoria di beneficiari, ma esplicita le condizioni e le modalità di applicazione di una riserva già prevista dal bando e dalla legge.
3. Le domande già presentate restano valide. Sono valutabili, ai fini della riserva, esclusivamente i titoli dichiarati entro il termine originario e posseduti alla data prevista dal bando e dalla normativa applicabile.
4. Restano ferme tutte le altre disposizioni del bando non incompatibili con il presente avviso.

Articolo 9 – Pubblicazione

1. Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell'A.S.P., nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso", e sul Portale unico del reclutamento inPA, ove richiesto o tecnicamente necessario.
2. La pubblicazione dell'avviso costituisce comunicazione generale ai candidati della disciplina integrativa.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali richiamati

- Articolo 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 – Riserve di posti nel pubblico impiego.
- Articolo 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 – Disciplina delle categorie di volontari delle Forze armate.
- TAR Puglia, sede di Bari, sentenza breve n. 1796/2021, in materia di dichiarazione tempestiva del titolo di riserva e gestione delle frazioni.
- Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 6907/2024, in materia di verifica del completamento della ferma quale presupposto per il riconoscimento della riserva.
- TAR Calabria, sede di Catanzaro, sentenza n. 1457/2025, in materia di non automatica equiparazione di categorie non espressamente contemplate dalla disciplina della riserva.

Allegati istruttori richiamati

- Determinazione del Direttore Generale n. 136 del 6 ottobre 2026.
- Bando di concorso pubblicato sul Portale unico del reclutamento inPA.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Direttore
Dottor Fabio Marcello Naldoni

FABIO
MARCELLO
NALDONI
20.10.2026
13:18:43
GMT+02:00

